

DELIBERA N. 116/25/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PORDENONE PER LA VIOLAZIONE
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 30 aprile 2025;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione della Regione Friuli Venezia Giulia n. 6761 del 18 febbraio 2025, con il quale sono stati convocati per i giorni 13 e 14 aprile 2025 i comizi per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni di Nimis, San Pier d'Isonzo, Monfalcone e Pordenone, prevedendo per questi due ultimi comuni l'eventuale turno di ballottaggio nei giorni 27 e 28 aprile 2025;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi*

di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024" alla quale si fa rinvio attesa l'omogeneità delle consultazioni, ma limitatamente alle previsioni riferite all'ambito locale interessato, con esclusione in particolare della disciplina prevista nel Titolo II, Capo I relativa alle trasmissioni dell'emittenza nazionale;

VISTA la nota del 3 aprile 2025 (prot. n. 0086490), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia ha trasmesso gli esiti istruttori relativi al procedimento avviato nei confronti del Comune di Pordenone a seguito della segnalazione - trasmessa dalla Prefettura di Pordenone - a firma della Signora Lucia Cibin, consigliere uscente del Comune di Pordenone e candidata consigliere nel rinnovo del Comune del 13 e 14 aprile 2025, per *"l'organizzazione, da parte del Comune di Pordenone, di un evento musicale gratuito rivolto alla cittadinanza (previa prenotazione) denominato "Artisti per Pordenone capitale", che si terrà domenica 6 aprile al Teatro comunale Giuseppe Verdi di Pordenone [per celebrare] la nomina di Pordenone a capitale italiana della Cultura [...] una chiara mossa elettorale dell'attuale compagine che governa la città, un aspetto che potrebbe turbare la campagna elettorale in atto. Spostarla ad un periodo successivo non desterebbe alcun problema e troverebbe un tessuto sociale per più propenso ad essere coinvolto e partecipare"*, il tutto in violazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall'articolo 9, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto al Comune di Pordenone in data 1° aprile 2025 le controdeduzioni, evidenziando che *"Oltre [all'evento e] all'articolo di giornale allegato alla segnalazione, la previsione di tale evento risulta confermata dalla pagina ad esso dedicata sul sito istituzionale del Comune stesso"*, ravvisata la non rispondenza dell'iniziativa di comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione e di accertamento a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000, ha proposto l'adozione di un provvedimento sanzionatorio;

ESAMINATI gli atti istruttori ed, in particolare, le memorie difensive pervenute in data 1° aprile 2025, nelle quali il Comune di Pordenone, tramite il Vice Sindaco dott. Alberto Parigi, ha precisato quanto segue:

1. Relativamente alle tempistiche dell'evento: *"...l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno organizzare un evento per festeggiare tale riconoscimento insieme alla cittadinanza di tutto il territorio pordenonese, nei tempi tecnici più vicini alla proclamazione e in base alle disponibilità delle strutture e degli artisti"*;
2. Relativamente al carattere dell'evento: *"L'iniziativa, inoltre, coinvolge tutti i 50 comuni dell'area pordenonese, non solo Pordenone, nella consapevolezza ampiamente condivisa che il titolo conquistato rappresenta un momento autenticamente unificante e trasversale. Il Comune di Pordenone ha svolto a tal fine un ruolo organizzativo (...) sono stati invitati tutti i componenti del consiglio comunale uscente nonché tutti i sindaci del territorio pordenonese e tutti i rappresentanti politici pordenonesi nei diversi organi. Precisiamo che hanno già aderito in modo politicamente trasversale tutti i quattro candidati sindaci (...) All'evento non sono previsti interventi di alcun componente dell'Amministrazione comunale uscente né di*

alcun candidato alle prossime elezioni amministrative. Sarà presente il Ministro alla Cultura in qualità di rappresentante dello Stato e titolare del Dicastero che ha predisposto il Bando di Capitale italiana della cultura”;

3. Relativamente alla natura dell’evento: “...le limitazioni poste dalle norme richiamate dalla segnalazione si riferiscono in maniera molto chiara ed esplicita alle attività di comunicazione e informazione, non alla realizzazione di attività, iniziative, progetti di qualsivoglia genere, né tanto meno alla organizzazione di eventi (...) Riteniamo sia evidente che la ratio della norma sia quella di evitare il rischio di utilizzo improprio degli strumenti di comunicazione (...) A conferma di ciò, rileviamo che in tutti i testi normativi di riferimento, nazionali e regionali (Legge 28/2000, Delibera Agcom 122/2024, Guida alla propaganda elettorale FVG, Circolare regionale 1/EL) non vi è alcun riferimento, all’obbligo o all’opportunità di porre limitazioni all’organizzazione di eventi”;

4. Relativamente ai requisiti dell’impersonalità e dell’indispensabilità: “Con riferimento a questo specifico evento, teniamo a precisare che tutte le attività di comunicazione messe in atto dal Comune di Pordenone tramite i diversi strumenti disponibili hanno rispettato i due requisiti della forma impersonale e necessaria della comunicazione. Peraltro, come detto, l’evento stesso non prevede la presenza sul palco di amministratori locali, ma soltanto di artisti e di un presentatore (...) Il titolo stesso dell’evento ha messo in luce la centralità degli artisti e della città, non dell’amministrazione comunale, a testimonianza di come le regole in vigore siano state tenute in massima considerazione già in fase di ideazione e organizzazione dell’evento”;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all’art. 9 decorre dalla convocazione dei comizi comunali, ovvero a partire dal 27 febbraio 2025, quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (14 aprile 2025);

CONSIDERATO che il citato art. 9 della legge n. 28/00 non identifica in concreto quali siano le amministrazioni pubbliche soggette al divieto in relazione all’ambito delle consultazioni elettorali di volta in volta interessato;

RILEVATO che le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali nella Regione Friuli Venezia Giulia indette per i giorni 13 e 14 aprile 2025 coinvolgono una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale e che, pertanto, hanno valenza locale per cui, sulla scorta del quadro normativo e regolamentare vigente, il divieto di comunicazione istituzionale trova applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni amministrative stesse;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l’altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto di accertamento sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente al 27 febbraio, data di convocazione dei comizi per le elezioni comunali nella Regione Friuli Venezia Giulia del 13 e 14 aprile 2025;

PRESA VISIONE dell’attività di comunicazione segnalata e dell’intera documentazione istruttoria allegata dalle quali si evince - così come rappresentato dal Comitato regionale competente - in sintesi che:

- in merito alle tempistiche *“giova ricordare come l’indispensabilità, riportando le indicazioni contenute nelle FAQ pubblicate dall’Autorità, riguarda: “...solo quelle forme di comunicazione strettamente correlate all’esposizione delle attività amministrative vere e proprie, quelle attività cioè riconducibili alla gestione amministrativa, ovvero quelle forme di comunicazione strettamente necessarie e non differibili i cui effetti, dunque, risulterebbero compromessi da uno spostamento temporale. Il requisito di indispensabilità dell’attività di comunicazione è quindi associato a quello di indifferibilità”. Nel caso di specie, non si ravvede quel carattere di “indispensabilità” che avrebbe inficiato l’evento stesso se questo fosse stato programmato dopo la data delle elezioni, in quanto sarebbe stato sufficiente spostare l’evento di un paio di settimane, essendo formalmente nota già dal 27 febbraio la*

data delle elezioni comunali del 13 e 14 aprile, mentre la proclamazione a Capitale della Cultura era invece nota solo posteriormente, esattamente dal 12 marzo;

- *sul carattere apparentemente “neutrale” dell’evento “l’invito ad assistere allo stesso sarebbe stato esteso a tutte le forze politiche [e] ciò non appare sufficiente a scongiurare in astratto il rischio che, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali, l’evento stesso restituisca una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’Amministrazione e dei suoi organi titolari. Del resto è il legislatore stesso ad aver inserito, tra le attività di comunicazione/informazione istituzionale che possono svolgere le Pubbliche Amministrazioni, proprio l’organizzazione di manifestazioni (ex art. 2, co. 1 della L. 150/00);*

- *in merito all’ambito di applicazione della norma “al contrario di quanto sostenuto dal Comune di Pordenone, non può esservi dubbio alcuno sull’ascrivibilità di tali tipologie di eventi alle attività di comunicazione/informazione istituzionale ai sensi della citata L. 150/00. Come noto infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. b) della L. 150/00: “...sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all’estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire: b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”; il successivo comma 5, alla lettera f) specifica che: “... Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a: f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale”. Infine, ogni eventuale dubbio residuo sulla riconducibilità dell’attività segnalata alle attività di comunicazione/informazione istituzionale, viene superato dalla disposizione contenuta al successivo art. 2, co. 1, che descrive le diverse forme che possono assumere le attività di comunicazione: “1. Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l’organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi”, laddove la fattispecie dell’organizzazione di manifestazioni appare coincidere perfettamente con l’organizzazione di un evento “offerto gratuitamente” alla cittadinanza, definito sul sito del Comune stesso quale “evento di musica e spettacolo per celebrare Pordenone Capitale della Cultura italiana 2027”;*

- *infine, relativamente ai requisiti di deroga “si evidenzia come neppure il requisito dell’impersonalità appaia soddisfatto, in quanto la locandina dell’evento, pubblicata sul sito istituzionale del Comune, riporta il logo comunale e il nome e cognome del Ministro della Cultura, peraltro anch’esso interessato dal divieto a partire dal 31 marzo u.s., giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti di indizione dei referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno”;*

RITENUTO che le attività di comunicazione istituzionale ricadenti nel divieto dell’articolo 9 della legge 28 del 2000 sono quelle diffuse dalle Pubbliche Amministrazioni

attraverso i suoi canali istituzionali con strumenti che per ampiezza, capacità diffusiva e pervasività risultano analoghi a quelli dei mezzi di informazione cui si rivolge la legge 28/00 e tali da poter arrecare pregiudizio al valore della parità di trattamento dei soggetti politici nello svolgimento della campagna elettorale, per cui è da escludere l'articolo di stampa della testata giornalistica relativo all'evento in questione e allegato alla segnalazione;

RILEVATO che relativamente all'evento di musica e spettacolo denominato "Artisti per Pordenone capitale" del 6 aprile 2025 e all'invito non si rinvergono dall'istruttoria sommaria elementi di accertamento tali da poter effettuare valutazioni in ordine alla riconducibilità al divieto di comunicazione istituzionale in esame;

RILEVATO tuttavia che sul sito *web* istituzionale del Comune di Pordenone risultano pubblicate la comunicazione e la locandina relativi all'evento medesimo, così come contestato dal competente Comitato regionale, e risultano tuttora disponibili all'indirizzo <https://www.comune.pordenone.it/it/comune/comunicazione/comune-informa/notizie/prenotazioni-online-per-la-festa-artisti-per-pordenone-capitale-al-teatro-verdi>;

RILEVATO che l'attività di comunicazione effettuata dal Comune di Pordenone attraverso la pubblicazione del 28 marzo 2025 sul sito *web* istituzionale, home page, dal titolo "*Prenotazioni online per la festa "Artisti per Pordenone Capitale al Teatro Verdi"*" con la relativa locandina, contenente le informazioni relative all'evento di musica e spettacolo non presenta entrambi i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile né il requisito dell'impersonalità, attesa l'apposizione del logo del Comune di Pordenone, né tantomeno l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le informazioni ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo della campagna comunale, essendo correlate alla Festa per celebrare Pordenone Capitale Italiana della Cultura che avrà luogo nel 2027;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di quanto pubblicato sul sito *web* dell'Ente all'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere, per le motivazioni addotte e gli accertamenti istruttori effettuati, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia;

RITENUTA l'applicabilità al caso di specie dell'art. 10, comma 8, lett. a), legge 28 del 2000 a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*" in relazione all'art. 29, comma 4, della citata delibera 122/24/CONS in materia di tutela del pluralismo sulle piattaforme *online*;

RITENUTA necessaria, per quanto possibile, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche, come prassi dell'Autorità, un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle sue conseguenze, nella specie, di quanto oggetto di segnalazione ed accertamento realizzato in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del "Regolamento";

ORDINA

Al Comune di Pordenone di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza della pubblicazione del 28 marzo 2025 sul sito *web* istituzionale del Comune di Pordenone relativa all'evento denominato "Artisti per Pordenone capitale", che si è svolto domenica 6 aprile al Teatro comunale Giuseppe Verdi di Pordenone, con la relativa locandina, a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali", all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Pordenone e al Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella